

Causa C-48/23**Domanda di pronuncia pregiudiziale****Data di ricezione:**

1° febbraio 2023

Giudice del rinvio:

Markkinaoikeus (Finlandia)

Data della decisione di rinvio pregiudiziale:

1° febbraio 2023

Ricorrenti:

Alajärven Sähkö Oy e a.

Elenia Verkko Oyj

Resistente:

Energiavirasto

MARKKINAOIKEUS**DECISIONE****[OMISSIS]**

1° febbraio 2023

[OMISSIS]**Ricorrenti**

Alajärven Sähkö Oy e altri.... [OMISSIS].

Elenia Verkko Oyj ... [OMISSIS]

Ente resistente

Energiavirasto

Oggetto

Causa attinente al mercato dell'energia elettrica; domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

Decisione del Markkinaoikeus (Tribunale delle questioni economiche)

Oggetto della controversia

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 57, paragrafi 4 e 5, e dell'articolo 59 della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (in prosieguo anche: la «direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica»).

Fatti

Il contesto di fatto

- 2 Con delibera del 30 novembre 2015, L'Energiavirasto (Autorità per l'energia, Finlandia) fissava, per il quarto periodo di controllo, intercorrente dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019 e per il quinto periodo di controllo, intercorrente dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023, i metodi di controllo relativi alla determinazione del rendimento della gestione della rete di un operatore di rete e i corrispettivi da applicare per i servizi di trasmissione.
- 3 Con delibere del 15 dicembre 2021, l'Energiavirasto modificava le delibere del 30 novembre 2015, stabilendo nuove modalità di controllo per il periodo di controllo intercorrente dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2023.
- 4 Nelle summenzionate delibere del 15 dicembre 2021 veniva precisato che la questione era stata sollevata d'ufficio dall'Energiavirasto successivamente all'entrata in vigore, il 1° agosto 2021, di un emendamento al Sähkömarkkinalaki (Legge sul mercato dell'energia elettrica), introdotto con la legge n. 730/2021.

Procedimento dinanzi al Markkinaoikeus

- 5 Con ricorsi proposti dinanzi al Markkinaoikeus il 17 gennaio 2022 e il 19 gennaio 2022, l'Alajärven Sähkö Oy unitamente alla Elenia Verkkö Oyj (in prosieguo denominate unitamente anche: le «ricorrenti») chiedevano, inter alia, l'annullamento delle delibere dell'Energiavirasto nella parte in cui i metodi di controllo erano stati modificati, aggiornando i prezzi unitari applicabili ai fini del calcolo del rendimento ed eliminando il metodo di calcolo alternativo applicabile ai fini della determinazione del tasso di interesse esente da rischi.
- 6 Nel proprio ricorso, le ricorrenti sostenevano, inter alia, che l'Energiavirasto non avrebbe emanato le delibere impugnate autonomamente come autorità di regolazione indipendente, come imposto dall'articolo 57 della direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica.
- 7 Nel proprio controricorso, l'Energiavirasto ha chiesto al Markkinaoikeus di respingere i ricorsi.

- 8 Nel proprio controricorso l'Energiavirasto ha fatto valere, inter alia, che la modifica dei metodi di controllo sarebbe stata operata a fronte di modifiche alla legge sul mercato dell'energia elettrica e alla Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta (Legge in materia di vigilanza dei mercati dell'energia elettrica e del gas naturale, in prosieguo denominata anche: la «legge in materia di vigilanza»). Il legislatore nazionale avrebbe, tuttavia, ritenuto che tali modifiche rispondessero ai requisiti del diritto dell'Unione in materia di indipendenza dell'autorità di regolazione. Le modifiche in questione rappresenterebbero una mera disciplina a livello di linee guida generali.

Diritto nazionale

- 9 Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, punto 1, della Legge in materia di vigilanza, l'Energiavirasto fissa, preliminarmente per un determinato periodo di controllo, mediante delibera, in modo vincolante per i gestori di rete, i gestori di rete principali responsabili del sistema e i gestori di rete di trasmissione responsabili del sistema i metodi di determinazione del rendimento della gestione della rete dei gestori di rete e i corrispettivi applicabili per i servizi di trasmissione (delibera di fissazione).
- 10 Ai sensi del paragrafo 2 dell'articolo medesimo, la delibera relativa alla fissazione dei metodi da applicare ai fini della determinazione dei prezzi può contenere indicazioni riguardanti, tra l'altro, i principi di valutazione del capitale vincolato alla gestione della rete o di un servizio (punto 1), le modalità di determinazione del rendimento consentito del capitale vincolato alla gestione della rete o di un servizio ovvero del rendimento consentito di un servizio (punto 2), le modalità di determinazione del risultato della gestione della rete o di un servizio nonché le eventuali rettifiche del conto profitti e perdite e del bilancio conseguentemente necessarie (punto 3), e la fissazione degli obiettivi volti ad incentivare una maggiore efficienza del funzionamento della rete, la promozione dell'integrazione dei mercati, il miglioramento della sicurezza della rete e la promozione delle relative attività di ricerca, lo sviluppo della rete e la fornitura di servizi di sistema volti a promuovere misure di miglioramento dell'efficienza energetica degli utenti della rete, nonché riguardanti le modalità di determinazione di tali obiettivi e i metodi di applicazione degli obiettivi nella determinazione dei prezzi (punto 4).
- 11 A termini dell'articolo 13, paragrafo 1, punto 2, della legge in materia di vigilanza, l'Energiavirasto può modificare una delibera qualora il relativo procedimento sia stato avviato su richiesta del destinatario della delibera stessa ovvero d'ufficio dall'Energiavirasto. Una delibera emanata con efficacia limitata nel tempo può essere modificata dall'Energiavirasto su iniziativa del destinatario della delibera medesima o d'ufficio dall'Energiavirasto, mentre una delibera munita di efficacia illimitata nel tempo può essere modificata d'ufficio dall'Energiavirasto laddove la modifica si fonda su una modifica legislativa.
- 12 Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, della legge sul mercato dell'energia elettrica, al fine di garantire agli utenti della propria rete un accesso all'energia

elettrica di qualità sufficientemente buona, il gestore della rete è tenuto a mantenere, gestire e sviluppare ulteriormente la propria rete elettrica e le connessioni ad altre reti conformemente ai requisiti previsti per la gestione delle reti elettriche e alle ragionevoli esigenze degli utenti della rete.

- 13 A termini dell'articolo 19, paragrafo 2, entrato in vigore a seguito di un emendamento alla legge sul mercato dell'energia elettrica, introdotto dalla legge n. 730/2021, una rete elettrica deve essere progettata, costruita e mantenuta, tra l'altro, in modo tale da soddisfare i requisiti di qualità per il funzionamento delle reti elettriche, assicurando che la qualità tecnica della trasmissione e della distribuzione dell'elettricità sia buona sotto tutti gli altri aspetti (punto 1) e che il gestore della rete possa fornire i servizi di trasmissione e distribuzione agli utenti della rete in modo efficiente in termini di costi (punto 6).
- 14 Ai sensi del successivo articolo 52, paragrafo 1, entrato in vigore a seguito di un emendamento alla medesima legge, introdotto dalla legge n. 730/2021, lo sviluppo della rete di distribuzione di un gestore della rete di distribuzione deve basarsi su un piano di sviluppo della rete di distribuzione aperta, che deve contenere, tra l'altro, i seguenti elementi: un piano degli investimenti chiave nella rete di distribuzione necessari per mantenere la capacità di trasmissione della rete di distribuzione e per collegare alla rete di distribuzione nuove capacità di produzione di energia elettrica e nuovi carichi nei dieci anni successivi, il quale comprenda parimenti le stazioni di ricarica per le auto elettriche e il fabbisogno di fornitura di energia elettrica da terra per le imbarcazioni marittime e interne (punto 1), le misure la cui attuazione garantisca il soddisfacimento e il mantenimento dei requisiti della rete di distribuzione disciplinati negli articoli 51 e 119 della medesima legge (punto 2), un piano per l'eventuale utilizzo del consumo flessibile di energia elettrica, di accumulatori di energia elettrica, di misure di efficienza energetica del gestore della rete di distribuzione e di altre risorse intese quali alternative all'espansione della capacità di trasmissione della rete di distribuzione (punto 3) nonché un adeguato raffronto del rapporto costi-efficacia delle misure di sviluppo della rete di distribuzione (punto 4).
- 15 L'articolo 51 della legge sul mercato dell'energia elettrica contiene disposizioni più dettagliate sui requisiti di qualità per il funzionamento di una rete di distribuzione.
- 16 L'articolo 119 della legge sul mercato dell'energia elettrica, come emendato da una delle modifiche introdotte dalla legge n.730/2021, contiene una disposizione transitoria sull'affidabilità operativa delle reti di distribuzione
- 17 Nei lavori preparatori della legge n. 7[3]0/2021, recante modifica della Legge sul mercato dell'energia elettrica (disegno di legge governativo HE 265/2020 vp, cfr. pagg. 61 e segg.) e, precisamente, nella motivazione dettagliata relativa alla modifica delle disposizioni di cui al menzionato articolo 119, si afferma, tra l'altro, che la proroga del termine per conformarsi ai requisiti di affidabilità operativa delle reti di distribuzione modificherebbe in modo significativo il

contesto normativo dei gestori delle reti di distribuzione. Gli effetti specifici prodotti dalle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del menzionato articolo dovrebbero operare in parallelo con quelli di controllo generale della rete. Conseguentemente, tenuto conto delle modifiche proposte alle suddette disposizioni, la proroga del termine per conformarsi ai requisiti di sicurezza dell'approvvigionamento e le relative modifiche agli investimenti dei gestori delle reti di distribuzione e al loro finanziamento dovrebbero essere prese in considerazione anche nei metodi di controllo della determinazione dei corrispettivi di rete. Gli effetti derivanti dalla modifica del quadro normativo dovrebbero essere presi in considerazione, ad esempio, in vari elementi inclusi nei metodi di calcolo delle tariffe dei gestori della rete di distribuzione, collegati al finanziamento degli investimenti e diretti ad incentivare gli investimenti.

Normativa dell'Unione

- 18 Ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica, ogni Stato membro designa un'unica autorità di regolazione a livello nazionale.
- 19 Ai sensi del successivo paragrafo 4, gli Stati membri garantiscono l'indipendenza dell'autorità di regolazione e provvedono affinché essa eserciti i suoi poteri con imparzialità e trasparenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché, nell'esercizio delle competenze ad essa conferite dalla presente direttiva e dalla normativa connessa, l'autorità di regolazione
- a) sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da altri soggetti pubblici o privati;
 - b) garantisca che il suo personale e le persone responsabili della sua gestione:
 - (i) agiscano in maniera indipendente da qualsiasi interesse commerciale; e
 - (ii) non sollecitino né accettino istruzioni dirette da alcun governo o da altri soggetti pubblici o privati nell'esercizio delle funzioni di regolazione. Tale requisito lascia impregiudicati la stretta cooperazione, se del caso, con altre pertinenti autorità nazionali, o gli orientamenti di politica generale elaborati dal governo, non connessi con i compiti e le competenze di regolazione di cui all'articolo 59.
- 20 A termini del successivo paragrafo 5, per tutelare l'indipendenza dell'autorità di regolazione gli Stati membri provvedono, in particolare, affinché l'autorità di regolazione possa prendere decisioni autonome, in maniera indipendente da qualsiasi organo politico (lettera a).
- 21 Ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, della direttiva medesima, l'autorità di regolazione ha, in particolare, il compito di stabilire o approvare, in base a criteri trasparenti, tariffe di trasmissione o distribuzione o le relative metodologie di calcolo, o entrambe (lettera a).

- 22 Ai sensi del considerando 80 della direttiva stessa, ai fini del buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica, occorre che i regolatori dell'energia possano prendere decisioni su tutti gli aspetti della regolamentazione ed essere interamente indipendenti da altri interessi pubblici o privati. Ciò non preclude il ricorso giurisdizionale né la vigilanza parlamentare ai sensi delle leggi costituzionali degli Stati membri.
- 23 A termini del successivo considerando 82, le autorità di regolazione dovrebbero fissare o approvare tariffe di rete individuali per le reti di trasmissione e di distribuzione o stabilire una metodologia, o entrambi. In tutti i casi, dovrebbe essere preservata l'indipendenza delle autorità di regolazione nella fissazione delle tariffe di rete a norma dell'articolo 57, paragrafo 4, lettera b), punto ii).
- 24 Secondo il considerando 87, la direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica e la direttiva 2009/73/CE non privano gli Stati membri della possibilità di stabilire ed emanare la propria politica energetica nazionale. Ne consegue che, sulla base delle disposizioni costituzionali di uno Stato membro, potrebbe rientrare nella competenza degli Stati membri di determinare il quadro strategico in cui le autorità di regolazione devono operare, ad esempio per quanto riguarda la sicurezza dell'approvvigionamento. Tuttavia, gli orientamenti generali in materia di politica energetica formulati dallo Stato membro non dovrebbero incidere sull'indipendenza o l'autonomia delle autorità di regolazione.

Giurisprudenza della Corte di giustizia

- 25 La Corte di giustizia, nella sentenza del 2 settembre 2021 nella causa C-718/18, riguardante la trasposizione delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE (sentenza del 2 settembre 2021, Commissione/Germania, C-718/18, EU:C:2021:662), ha interpretato, inter alia, le disposizioni dell'articolo 35, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2009/72/CE, relative all'indipendenza dell'autorità nazionale di regolazione e corrispondenti all'articolo 57, paragrafi 4 e 5, della direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica attualmente vigente.
- 26 Nella sentenza richiamata supra, la Corte di giustizia ha dichiarato che, nel caso degli organi pubblici, la nozione di indipendenza designa abitualmente uno status che garantisce all'organo interessato la possibilità di agire in piena libertà rispetto agli organismi nei confronti dei quali deve essere garantita l'indipendenza dell'organo medesimo, al riparo da qualsiasi istruzione e influenza esterna (punto 108). Tale indipendenza decisionale implica che, nell'ambito dei propri compiti e delle proprie competenze di regolamentazione, l'autorità nazionale di regolazione adotti le proprie decisioni in modo autonomo, sulla sola base dell'interesse pubblico, per garantire il rispetto degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2009/72/CE, senza essere soggetta a istruzioni esterne provenienti da altri organi pubblici o privati (punto 109).
- 27 Nella stessa sentenza la Corte ha inoltre precisato che il requisito dell'indipendenza lascia impregiudicati gli orientamenti di politica generale

stabiliti dal governo. Tuttavia, orientamenti generali di tal genere non riguardano né i compiti né le competenze di regolamentazione di cui (...) all'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE ... [OMISSIS] (punto 110).

- 28 Inoltre, nella sentenza de qua, la Corte di giustizia ha rilevato che la rigorosa separazione rispetto al potere politico consente alle autorità nazionali di regolazione di inserire la loro azione in una prospettiva a lungo termine, che è necessaria per realizzare gli obiettivi della direttiva 2009/72/CE (punto 112).
- 29 Nella sentenza medesima, la Corte di giustizia ha poi sottolineato che le competenze esclusivamente attribuite alle autorità nazionali di regolazione e l'indipendenza delle stesse devono essere garantite nei confronti di qualsiasi organo politico, quindi anche nei confronti del legislatore nazionale (punto 130).
- 30 Nella propria sentenza relativa al procedimento pregiudiziale C-378/19 (sentenza dell'11 giugno 2020, *Prezident Slovenskej republiky*, C-378/[1]9, EU:C:2020:462), la Corte di giustizia ha, inoltre, affermato che i requisiti dettati dalla direttiva 2009/72/CE in ordine all'indipendenza dell'autorità di regolazione implicano che l'autorità medesima debba svolgere i propri compiti di regolamentazione sottratta a qualsiasi influenza esterna (punto 33).
- 31 Nella sentenza richiamata supra, la Corte di giustizia ha inoltre rilevato che i rappresentanti dei ministeri nazionali non possano servirsi della loro partecipazione ai suddetti procedimenti relativi alla fissazione dei prezzi per esercitare una qualsivoglia pressione sull'autorità di regolazione o per impartire a quest'ultima istruzioni in grado di orientarne le decisioni nell'ambito dei compiti e delle competenze che le derivano dall'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE (punto 62).
- 32 Nella stessa sentenza la Corte ha, inoltre, affermato che, sebbene la direttiva 2009/72/CE non osti a che il governo di uno Stato membro, in particolare attraverso la partecipazione di rappresentanti dei suoi ministeri, possa far valere la propria posizione dinanzi all'autorità nazionale di regolazione riguardo al modo in cui ritiene che tale autorità possa tenere conto dell'interesse pubblico nell'ambito dei suoi compiti di regolamentazione, tale partecipazione e, in particolare, i pareri formulati da detti rappresentanti nel corso dei procedimenti relativi alla fissazione di prezzi non possono avere carattere vincolante né in alcun caso essere considerati, dall'autorità di regolazione, come istruzioni alle quali essa sia tenuta a conformarsi nell'esercizio dei propri compiti e delle proprie competenze (punto 63).
- 33 Nella sentenza medesima la Corte ha, poi, rilevato che le norme relative alla partecipazione dei rappresentanti dei ministeri nazionali ai procedimenti relativi alla fissazione di prezzi non devono pregiudicare la portata delle decisioni dell'autorità di regolazione, adottate nell'esercizio dei compiti e delle competenze previsti dall'articolo 37 della direttiva 2009/72/CE (punto 64).

Necessità della domanda di pronuncia pregiudiziale

- 34 Il Markkinaoikeus è chiamato a pronunciarsi sulla questione se l'Energiavirasto potesse modificare, nel mezzo del periodo di controllo in corso, mediante le delibere impugnate, i metodi di controllo relativi alla determinazione del rendimento della gestione della rete e dei corrispettivi da applicare per i servizi di trasmissione. Nell'ambito di tale esame, occorre acclarare, alla luce di quanto dedotto dalle ricorrenti nella specie, se le modifiche alla legge sul mercato dell'energia elettrica introdotte dalla legge n. 730/2021, entrata in vigore il 1° agosto 2021, abbiano violato l'indipendenza dell'autorità nazionale di regolazione ai sensi della direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica.
- 35 L'Energiavirasto ha giustificato le delibere impugnate richiamandosi principalmente ai lavori preparatori relativi agli emendamenti alla legge sul mercato dell'energia elettrica introdotti dalla legge n. 730/2021. Nelle delibere medesime si dichiara, inter alia, che, successivamente alle modifiche alla legge sul mercato dell'energia elettrica entrate in vigore il 1° agosto 2021, l'Energiavirasto avrebbe iniziato a modificare i metodi di controllo per conformarsi ai requisiti imposti dalla normativa. Secondo le menzionate delibere, l'obiettivo centrale di tali emendamenti alla legge sul mercato dell'energia elettrica sarebbe consistito nel fornire all'Energiavirasto nuovi strumenti per intervenire sullo sviluppo delle tariffe di trasmissione senza compromettere lo sviluppo di reti elettriche sicure e intelligenti.
- 36 Nel disegno di legge governativo (HE 265/2020 vp, cfr. pag. 1) che ha condotto all'emanazione dei menzionati emendamenti alla legge sul mercato dell'energia elettrica, introdotti dalla legge n. 730/2021 ed entrati in vigore il 1° agosto 2021, si fa presente che l'obiettivo degli emendamenti in questione consisteva nel contenimento dell'aumento dei prezzi di distribuzione dell'energia elettrica mediante l'adozione di misure volte a ridurre il livello dei costi dei gestori della rete di distribuzione e a contenere un aumento del livello dei costi stessi. Detto disegno di legge governativo riguardava le modifiche ai metodi di controllo che l'Energiavirasto ha successivamente attuato successivamente all'entrata in vigore delle modifiche legislative.
- 37 Nel menzionato disegno di legge governativo (HE 265/2020 vp, cfr. pag. 32) si afferma che disposizioni legislative direttamente correlate al contenuto dei metodi di calcolo non costituiscono un presupposto per una revisione dei metodi di calcolo.
- 38 Il disegno di legge de quo (HE 265/2020 vp, cfr. pag. 35) illustra come l'Energiavirasto avesse fatto presente, in una relazione preparatoria destinata al Ministero del Lavoro e dell'Economia in relazione ai lavori preparatori precedenti l'elaborazione del disegno di legge medesimo, che, in occasione delle modifiche proposte alla normativa riguardante i gestori delle reti di distribuzione, avrebbe dovuto procedere alla modifica delle delibere vigenti relative alla determinazione dei metodi di calcolo delle tariffe dei gestori delle reti di distribuzione già in relazione al periodo di controllo allora corrente. Ciò è stato parimenti dichiarato

nella relazione TaVM 19/2021 vp del Comitato economico elaborata in occasione della discussione parlamentare del disegno di legge governativo in questione.

- 39 Secondo una valutazione del Ministero del Lavoro e dell'Economia richiamata nel disegno di legge governativo de quo (HE 265/2020 vp, cfr. pag. 44), le modifiche ai metodi di calcolo delle tariffe di distribuzione comunicate dall'Energiavirasto hanno prodotto un impatto significativo sui redditi dei gestori delle reti di distribuzione e sui ricavi che costituiscono i redditi dei proprietari. Il disegno di legge governativo in questione contiene anche valutazioni dell'impatto finanziario delle modifiche ai metodi di controllo sul livello di rendimento consentito ai gestori della rete di distribuzione e sulle tariffe di distribuzione applicate ai clienti dei gestori della rete di distribuzione.
- 40 Nella menzionata relazione del Comitato economico (TaVM 19/2021 vp, cfr. pagg. da 15 a 18) viene, da un lato, rilevata, inter alia, la necessità di intervenire sui rendimenti incongrui dei proprietari dei gestori di rete, resi possibili dagli attuali metodi di calcolo. Sempre secondo tale relazione, nel modello di controllo all'epoca vigente, la determinazione del valore della rete si basava sui singoli prezzi relativi alle componenti stabiliti dall'Energiavirasto. Si riteneva che il problema di tali modelli di controllo fosse rappresentato dal fatto che i prezzi unitari fossero stati fissati per un periodo di otto anni, intercorrente dal 2016 al 2023, con la conseguenza che i prezzi non sarebbero stati più corrispondenti al livello effettivo dei costi.
- 41 Secondo quanto dichiarato nella relazione medesima (TaVM 19/2021 vp, cfr. pagg. 17 e 18), un fattore chiave alla base della disciplina relativa alla fissazione dei corrispettivi di trasmissione dell'energia elettrica e dei metodi di calcolo delle tariffe è rappresentato dal criterio di valutazione della rete elettrica, in base alla quale viene determinato il rendimento. Il Comitato economico ha sottolineato che lo scopo delle modifiche proposte era esplicitamente quello di consentire una modifica del modello di controllo nel mezzo di un periodo di controllo in corso.
- 42 Nel procedimento dinanzi al Markkinaoikeus, le ricorrenti hanno inoltre dedotto che la realizzazione, descritta supra, degli obiettivi risultanti dai lavori preparatori della legge de qua e gli effetti sull'indipendenza di Energiavirasto sarebbero emersi anche, nella pratica, dai documenti presentati dalla ricorrente dinanzi al Markkinaoikeus (v., in particolare, il materiale di presentazione del Ministero del Lavoro e dell'Economia, operante quale ministero incaricato nella specie, per la conferenza stampa del 15 ottobre 2020, nonché il materiale di presentazione del Ministro dell'Economia Mika Lintilä, ministro incaricato nella specie, per la conferenza stampa del 28 gennaio 2021).
- 43 Come risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia sopra illustrata, relativa all'indipendenza delle autorità nazionali di regolazione del mercato dell'energia elettrica, i metodi di calcolo delle tariffe di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica in generale o singole questioni centrali che li riguardano, non possono essere fissati in termini vincolanti per l'autorità nazionale di regolazione

dalla normativa nazionale. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, le istruzioni dei rappresentanti di un ministero in merito alle decisioni adottate dall'autorità nazionale di regolazione nell'ambito dei propri compiti e delle proprie competenze di regolamentazione essenziali costituiscono parimenti un'interferenza nell'indipendenza delle autorità medesime.

- 44 D'altro canto, la direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica non impedisce agli Stati membri di elaborare e attuare le proprie politiche energetiche. Tuttavia, gli orientamenti generali di politica energetica adottati dagli Stati membri non devono restringere l'indipendenza o l'autonomia dell'autorità di regolazione, né interferire nei compiti e nelle competenze di regolamentazione essenziali delle autorità medesime.
- 45 Il Markkinaoikeus osserva che le modifiche alla legge sul mercato dell'energia elettrica introdotte dalla legge n. 730/2021 non hanno, di per sé, influito direttamente sui metodi di controllo dei gestori di rete di distribuzione applicati dall'Energiavirasto ai fini della determinazione del congruo rendimento dei gestori medesimi. Allo stesso modo, le menzionate modifiche legislative non hanno nemmeno modificato direttamente i prezzi unitari applicabili nel calcolo del rendimento o il tasso di interesse esente da rischi applicabile nella determinazione del congruo tasso di rendimento. Tuttavia, come indicato anche nei lavori preparatori della legge de qua richiamati supra, le modifiche legislative in questione erano dirette a produrre una riduzione del prezzo di distribuzione dell'energia elettrica. Alla luce di quanto esposto in tali lavori preparatori, all'autorità di regolazione sono stati forniti gli strumenti e le ragioni per modificare i metodi di calcolo già durante il periodo di controllo in corso al fine di ottenere una riduzione del prezzo di distribuzione dell'energia elettrica, così come sono state illustrate le modifiche dei metodi di calcolo e valutati in anticipo i relativi effetti delle modifiche. Tali considerazioni esposte nei lavori preparatori sembrano ovviamente aver avuto un ruolo anche nell'emanazione delle delibere dell'Energiavirasto ora impugnate.
- 46 Nella specie, si tratta, quindi, principalmente di stabilire in quali casi sussista un'ingerenza nei compiti e nelle competenze di regolamentazione essenziali dell'autorità nazionale di regolazione e in quali casi si sia, invece, in presenza di orientamenti generali non correlati ai compiti e alle competenze di regolamentazione ai sensi dell'articolo 59 della direttiva sul mercato dell'energia elettrica, nonché quali circostanze rilevino per l'esame di siffatta delimitazione.
- 47 A parere del Markkinaoikeus, occorre, anzitutto acclarare se l'obiettivo di contenimento dell'aumento del prezzo di distribuzione dell'energia elettrica e di riduzione del prezzo di distribuzione dell'energia elettrica possano essere considerati come un quid distinto dalle questioni ricadenti nell'ambito dei compiti e delle competenze di regolamentazione dell'autorità nazionale di regolazione, tanto più quando, segnatamente, l'obiettivo della modifica legislativa consista, ad esempio, nel miglioramento dell'efficienza dei costi delle società di rete, ovvero se possa trattarsi, al riguardo, di orientamenti di politica generale che esulino dalla

sfera dei compiti e delle competenze di regolamentazione dell'autorità nazionale di regolazione determinando, in caso affermativo, i relativi presupposti. Il Markkinaoikeus ritiene, inoltre, che necessiti di interpretazione la rilevanza da attribuire, a tal proposito, alla circostanza che le considerazioni in questione siano state esposte in progetti legislativi (alla luce, tra l'altro, della sentenza della Corte di giustizia del 29 aprile 2004, *Björnekulla Fruktindustrier AB*, C-371/02, EU:C:2004:275), e se le considerazioni medesime, esposte in progetti legislativi, possano essere considerate quali orientamenti politici ai sensi dell'articolo 59 della direttiva sull'energia elettrica.

- 48 Come rilevato supra, ai fini dell'emananda decisione sui ricorsi dinanzi ad esso proposti, il Markkinaoikeus deve esaminare se le modifiche alla legge sul mercato dell'energia elettrica, introdotto con la legge n. 730/2021, abbiano violato l'indipendenza dell'autorità nazionale di regolazione, ai sensi della direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica, nella fissazione delle tariffe di rete e in altri suoi compiti di regolamentazione. A parere del giudice medesimo, ai fini della risoluzione della controversia risulta necessaria l'interpretazione, da un lato, dell'articolo 57, paragrafi 4 e 5, della direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica e, dall'altro, del successivo articolo 59, ragion per cui la proposizione della domanda di pronuncia pregiudiziale dev'essere senz'altro considerata indispensabile al fine di accertare la compatibilità della normativa nazionale de qua con il diritto dell'Unione.
- 49 Il Markkinaoikeus ritiene che, ai fini della decisione dei ricorsi dinanzi ad esso proposti, occorra acclarare con certezza, se del caso in via pregiudiziale, che la normativa nazionale non sia in contrasto con il diritto dell'Unione, sotto il profilo, tra l'altro, di un'eventuale violazione dell'indipendenza dell'autorità nazionale di regolazione. Come rilevato supra, la Corte di giustizia ha interpretato i requisiti di indipendenza delle autorità nazionali di regolazione nella sentenza nella causa C-378/19, anch'essa pronunciata nell'ambito di un rinvio pregiudiziale (seguendo analogo orientamento anche in contesti differenti nella sentenza del 6 ottobre 2010, *Base e a.*, C-389/08, EU:C:2010:584).

Quesiti pregiudiziali

Il Markkinaoikeus, dopo aver consentito alle parti di presentare proprie osservazioni sul merito delle questioni pregiudiziali, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Quali criteri debbano essere applicati e presi in considerazione nel valutare in quali casi vi sia un'interferenza con i compiti e le competenze di regolamentazione essenziali dell'autorità nazionale di regolazione tale da non preservare l'indipendenza dell'autorità medesima, ai sensi dell'articolo 57, paragrafi 4 e 5, della direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica, e in quali casi si tratti, invece, di orientamenti generali non connessi con i

compiti e le competenze di regolamentazione di cui all'articolo 59 della direttiva stessa.

- 2) Se una modifica della normativa nazionale, quale sopra esposta (punti 13, 14, 16 e 17 nonché, in particolare, da 36 a 41 della presente domanda di pronuncia pregiudiziale), diretta ad influire sui prezzi di distribuzione dell'energia elettrica nel modo indicato nei lavori preparatori della legge di modifica, introducendo emendamenti alla legge nazionale sul mercato dell'energia elettrica riguardanti il contesto normativo dei gestori di rete, senza incidere, di per sé, direttamente sulle tariffe di trasmissione o di distribuzione o sui metodi di calcolo delle medesime, per effetto delle quali tuttavia l'autorità nazionale di regolazione ha dovuto modificare i propri metodi di controllo nel mezzo di un periodo di controllo in corso, possa essere considerata, con riguardo al requisito dell'indipendenza dell'autorità di regolazione, compatibile con l'articolo 57, paragrafi 4 e 5, della direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica.

... [OMISSIS]